

8.5) INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI RETRIBUITI, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2001, N. 165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di integrare con l'art. 6 bis "Incarichi compatibili previa autorizzazione" il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 53 del del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel tenore di seguito riportato:

6. BIS "Incarichi compatibili previa autorizzazione"

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno, purché non si determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione che l'attività extraistituzionale che ne consegue non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo, possono svolgere gli incarichi di seguito elencati:
 - a. incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica e di ricerca presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - b. incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti senza scopo di lucro, pubblici e privati;
 - c. incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale;
 - d. incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;
 - e. incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;
 - f. incarichi per conto di amministrazioni pubbliche o organismi a prevalente partecipazione pubblica;
 - g. cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro;
 - h. partecipazione quale componente non esecutivo e indipendente, senza deleghe operative e gestionali, in organi di amministrazione e controllo di società di capitali ove ciò sia previsto da specifiche discipline regolamentari e in linea con quanto previsto dalle direttive della UE e dalle linee guida e indicazioni espresse dagli organi di controllo a livello nazionale, laddove previsti dalla normativa vigente.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo devono essere svolti dai professori e dai ricercatori in quanto esperti del proprio campo scientifico-disciplinare e risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei compiti istituzionali loro affidati.

Conseguenzialmente, viene modificato il 1° comma, dell'art. 7 "Procedura per gli incarichi soggetti ad autorizzazione del Rettore" come riportato:

1. L'assunzione degli incarichi non previsti nei precedenti articoli 5 e 6 e **6. Bis** è autorizzata dal Rettore.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE